

normativa	beneficiari	oggetto	tipologia incentivo
L. p. 13 novembre 1992 n. 21 “Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa”	- singoli - cooperative edilizie - imprese di costruzione	acquisto o costruzione di abitazioni aventi le caratteristiche stabilite con deliberazione della G.P.	anche cumulativamente: a) contributi in conto capitale determinati in misura differenziata (art. 38 ss.) b) contributi annuali per la durata massima di 25 anni sull'importo dei mutui, o, in alternativa, contributi annui variabili, per la durata massima di 25 anni per l'abbattimento degli interessi sui mutui a tasso variabile la misura dei contributi è diversificata a seconda della fascia in cui il soggetto verrà inserito a seguito di delibera della G.P. (art. 39)
Sez. III “Interventi a favore delle cooperative edilizie”	cooperative edilizie NOTA: non è possibile, pena la revoca dei contributi, trasferire la proprietà degli alloggi prima che siano decorsi 3 anni dalla data del verbale di fine lavori o dalla data del verbale di consistenza e conformità, salvo espressa autorizzazione della G.P.	costruzione e acquisto di alloggi da destinare ai soci in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 della legge in oggetto	1) cooperative a proprietà individuale: - contributi in conto capitale nella misura del 10% della spesa ammessa, - contributi annuali su mutui di importo non superiore al 65% della spesa ammessa 2) cooperative a proprietà indivisa - contributo in conto capitale nella misura del 30% della spesa ammessa, - contributi annuali su mutui di importo non superiore al 60% della spesa ammessa

art. 44	cooperative a proprietà indivisa che rispondono ai requisiti dell'art. 3, comma 2 l. r. 22 ottobre 1988 n. 24, "Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale", nonché a quelli stabiliti con deliberazione della G.P.	<ul style="list-style-type: none"> - costruzione e acquisto di alloggi da destinare ai soci in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 della legge in oggetto - realizzazione di locali da destinarsi a servizi sociali per i soci 	<ul style="list-style-type: none"> - contributo in conto capitale nella misura del 30% della spesa ammessa, - contributi annuali su mutui di importo non superiore al 60% della spesa ammessa (la quota di mutuo non può essere superiore alla parte di spesa ammessa non coperta dal contributo in conto capitale) - ulteriore contributo in conto capitale pari al 10% della spesa ammessa
art. 58 ss.	cooperative edilizie	<p>risanamento di alloggi di proprietà delle cooperative, già oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche, purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli alloggi siano stati costruiti o integralmente risanati o ristrutturati da almeno 30 anni dalla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande - i soggetti assegnatari siano in possesso dei requisiti dell'art. 4 	<ul style="list-style-type: none"> - contributi in conto capitale nella misura del 30% della spesa ammessa - contributi annuali costanti per la durata massima di 15 anni per l'abbattimento degli interessi sui mutui (per un importo non superiore al 40% della spesa ammessa) o, in alternativa, contributi annui variabili
	cooperative a proprietà indivisa che rispondono ai requisiti dell'art. 3, comma 2 l. r. 22 ottobre 1988 n. 24, "Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale", nonché a quelli stabiliti con deliberazione della G.P.	<ul style="list-style-type: none"> - risanamento di alloggi (alle condizioni di cui sopra) - realizzazione di locali da destinarsi a servizi sociali per i soci 	<ul style="list-style-type: none"> - contributi in conto capitale nella misura del 50% della spesa ammessa - contributi annuali costanti per la durata massima di 15 anni per l'abbattimento degli interessi sui mutui (per un importo non superiore al 40% della spesa ammessa) o, in alternativa, contributi annui variabili

art. 66 ss.

cooperative edilizie, singoli, comuni

- risanamento di immobili, costruiti o integralmente ristrutturati da almeno 30 anni alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande, e da destinarsi ad abitazioni dei richiedenti singoli o dei soci delle cooperative, o, nel caso di comuni all'edilizia residenziale pubblica

1) cooperative a proprietà individuale
- contributi in conto capitale nella misura del 40% della spesa ammessa
- contributi annuali costanti per la durata massima di 25 anni su mutui di importo non superiore al 40% della spesa ammessa

2) cooperative a proprietà indivisa:
- contributo in conto capitale nella misura del 50% della spesa ammessa
- contributi annuali su mutui di importo non superiore al 50% della spesa ammessa o, in alternativa, contributi variabili

sono previsti ulteriori contributi per le cooperative che si dedicano anche ad attività di solidarietà sociale